

Non solo il rinvio dei pagamenti delle imposte nella legge di conversione del DL Sostegni bis

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 26 Luglio 2021

Nel corso dell'iter di conversione del DL 73/2021 (noto come decreto Sostegni bis) sono stati introdotti alcuni nuovi crediti d'imposta.

Segnaliamo alcuni dei crediti di imposta introdotti nella conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni-bis ([Vedi da questo link il testo coordinato Legge 106 del 23/7/2021 e le altre principali novità introdotte.](#))

Novità dalla legge di conversione del Sostegni Bis: credito d'imposta per formazione professionale

Nell'articolo 48 ter si prevede l'introduzione di un credito d'imposta **per attività di formazione professionale**.

Potenziali destinatari sono le imprese (indipendentemente da forma giuridica, dimensione aziendale e settore economico in cui operano) che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta 2021, (o per quelli a cavallo d'anno, successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).

Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione, che potrà consistere in corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti



legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale "Industria 4.0" (quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali).

Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (senza applicazione dei limiti alle compensazioni).

Si attende un apposito decreto per le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Credito d'imposta per acquisizione di competenze manageriali

Nell'articolo 60-bis si istituisce un altro credito di imposta, finalizzato all'**acquisizione di competenze manageriali**.

Potenziali destinatari sono tutte le imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.

Anche in questo caso si attendono le disposizioni attuative.

Novità per il mercato della pubblicità: il credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di concessione



Infine, il comma 67-bis introduce il credito d'imposta **per il pagamento del canone patrimoniale di concessione**, al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile.

Viene riconosciuto per l'anno 2021 un credito d'imposta ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o

proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio.

Il credito d'imposta è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai suddetti soggetti, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della [Legge n. 160/2019](#), per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

Le modalità attuative saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'[Agenzia delle Entrate](#).

Ti suggeriamo anche la lettura di:

[Le principali misure fiscali del Decreto Sostegni Bis appena approvato](#)

[Decreto Sostegni Bis: la conversione in legge rafforza gli aiuti](#)

A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 26 luglio 2021